



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 novembre 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere - relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dall'art. 11, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Marano Vicentino (VI) n. 60 del 27 ottobre 2025 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 8897 del 3 novembre 2025, nonché gli ulteriori allegati pervenuti ad integrazione, in sede istruttoria, con nota prot. Cdc n. 8957 del 6 novembre 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 33/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Vittorio Zappalorto;

FATTO

Il Comune di Marano Vicentino, con nota via PEC del 3 novembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 8897 del 3 novembre 2025, ha trasmesso, con relativi allegati, l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 60 del 27 ottobre 2025, concernente l'acquisizione di una quota nella società Pasubio Tecnologia Srl.

Nell'atto consiliare si premette che *“la Società Pasubio Tecnologia Srl, è società pubblica in house di proprietà di 34 Enti pubblici soci, che si occupa della produzione di beni e servizi strumentali nel campo dell'Information and Communication Technology per la PA con un proprio data center certificato ISO 9001, 27001, 27017, 27018 e 14001”* ed ulteriormente che *“l'acquisizione di una quota di partecipazione nella società in house Pasubio Tecnologia S.r.l. costituisce un elemento qualificante per il conseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia del Sistema Informativo Comunale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo in materia ICT dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2025-2027”*.

Per quel che rileva in questa sede, la richiamata deliberazione consiliare ha disposto:

- “- di procedere all'acquisizione della quota di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia Srl nella misura dello 0,44% del capitale sociale per un importo complessivo di € 7.632,00 di cui € 1.008,00 per nominali ed € 6.623,46 per sovrapprezzo;*
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Marano Vicentino;*
- di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;”*
- di dare atto che la spesa complessiva di 7.632,00 relativa al pagamento delle quote societarie da versare al socio cedente, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027 alla Missione 1, Programma 8, Titolo 3, Macroaggregato 301, piano dei conti finanziario 01.08-3.01.03.002 «Acquisto partecipazione societaria in Pasubio Tecnologia srl» e sarà impegnata con successiva determinazione”*.

Con riferimento al dispositivo della deliberazione consiliare, l'Ente, con propria nota prot. Cdc n. 8957 del 6 novembre 2025 a firma del Segretario comunale, ha precisato che la trasmissione della deliberazione debba intendersi ai fini del rilascio del parere previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp).

Nella deliberazione, inoltre, si dà atto che *“la proposta della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente”*.

All’atto consiliare sono allegati: i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), la *“Relazione tecnica attestante la sostenibilità economica e motivazione analitica”* redatta ai sensi dell’art. 5, del Tusp, e il parere favorevole del Revisore dei conti *“in ordine alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l’acquisizione di quote di partecipazione della società in house Pasubio Tecnologia S.r.l.”*, rilasciato con verbale n. 15 del 22 ottobre 2025.

In sede di trasmissione degli atti, l’Ente ha inoltre inviato la relazione peritale concernente la valutazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 della società Pasubio Tecnologia Srl, a supporto della determinazione del sovrapprezzo delle azioni da acquistarsi, pari a euro 6.623,46, il prospetto di aumento del capitale sociale e il nuovo statuto della società.

Dalla complessiva documentazione trasmessa si rileva che, all’esito dell’operazione, il Comune di Marano Vicentino acquisirà la qualifica di socio con partecipazione diretta nella Pasubio Tecnologia Srl, soggetta a controllo analogo, per un valore pari allo 0,44% del capitale sociale, apportando un conferimento pari ad euro 7.631,46.

DIRITTO

1. Sulla esistenza dei presupposti per l’esame dell’atto deliberativo ai sensi dell’art. 5, Tusp novellato

Come è noto, l’art. 11, co. 1, lett. a), legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l’art. 5, co. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

I tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nella quale si è affermato che *“l’esercizio dell’autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un’entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell’ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l’atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, Tusp; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8, Tusp.

Peraltro, l'art. 5, comma 3, Tusp ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, come puntualmente ribadito dalle Sezioni riunite, che hanno ulteriormente precisato che *“in questa prospettiva (...) si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (...). L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie*

straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione" (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la fattispecie all'esame ricade pienamente tra le ipotesi per le quali le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a rendere il parere previsto dall'art. 5, Tusp novellato, giacché, all'esito dell'operazione, il Comune di Marano Vicentino acquista la qualità di socio nella Pasubio Tecnologia Srl.

2. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, Tusp

Il quadro ordinamentale e fattuale finora tracciato consente di pervenire all'esame dei singoli requisiti previsti dagli art. 5 ss, Tusp, esaminati nei punti seguenti.

Si evidenzia che nella deliberazione consiliare non sono rinvenibili espresse indicazioni circa le tempistiche di perfezionamento dell'operazione rispetto al rilascio del parere da parte di questa Sezione regionale. Tuttavia, in sede istruttoria, al fine di accertare che l'acquisizione non sia ancora avvenuta - condizione indefettibile al rilascio del presente parere - oltre a rivolgere uno specifico quesito cui l'Ente ha dato riscontro per le vie brevi, è stata effettuata una visura storica presso il registro delle imprese dalla quale si evince che il Comune di Marano Vicentino, alla data del 4 novembre 2025, non risulta ancora socio della Pasubio Tecnologia Srl.

2.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (artt. 7 e 8 Tusp)

L'atto sottoposto ad esame, concernente l'acquisizione di quote di partecipazione della società *in house* Pasubio Tecnologia Srl mediante sottoscrizione di aumento di capitale, risulta adottato con specifica delibera del Consiglio comunale dell'Ente, conformemente alla modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. d) Tusp, richiamata dall'art. 8, Tusp che disciplina l'acquisto di partecipazioni in società già costituite. L'atto è stato sottoposto a consultazione pubblica.

Il citato art. 8 dispone anche, tramite rinvio al comma 2 dell'art. 7, Tusp, che l'atto deliberativo sia conforme a quanto previsto dall'art. 5, co. 1, Tusp, ovvero che sia *"analiticamente motivato"*. A tal fine, si è fatto riferimento, altresì, alla *"Relazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016"* allegata all'atto consiliare, al prospetto dell'aumento di capitale, al nuovo statuto della Pasubio Srl, nonché alla *"Valutazione del capitale economico dell'azienda Pasubio Tecnologia s.r.l."* e alla *"Relazione sulla sostenibilità economico- finanziaria della società in-house Pasubio tecnologia srl"* trasmessi da altro ente aderente alla medesima operazione.

Si rinvia ai punti seguenti per l'esame dei contenuti motivazionali previsti dall'art. 5, comma 1, Tusp.

2.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp)

L'operazione di acquisizione in esame rispetta i vincoli previsti dall'art. 3, Tusp, essendo la forma societaria della Pasubio Tecnologia a responsabilità limitata presente tra le tipologie per cui è consentita la partecipazione delle amministrazioni pubbliche. La società è stata costituita in data 21 dicembre 1993 ed è ad esclusivo capitale pubblico.

Per quel che riguarda il requisito richiesto dal comma 2 dell'art. 3, Tusp (*"Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore"*), questo è contemplato dall'art. 16 dello statuto societario, mentre all'art. 18 è previsto il Comitato per il controllo analogo.

In merito ai vincoli previsti ai sensi dell'art. 4, Tusp, la verifica delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche involge sia l'oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l'Ente intende partecipare (comma 2).

Con riferimento al primo profilo, nell'atto consiliare si definisce l'acquisto della partecipazione nella Pasubio Tecnologia Srl *"strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Marano Vicentino"*, in modo conforme alle previsioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), ed in particolare all'art. 2 (le autonomie locali *"assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*) e al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2024- 2026 dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). I contenuti del Piano stabiliscono, infatti, che *"le amministrazioni locali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019 e, successivamente, dal regolamento cloud e infrastrutture, verso l'infrastruttura PSN o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento cloud e infrastrutture. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AGID n. 2 e n. 3 del 2018 e, successivamente, dal Regolamento cloud e infrastrutture"*.

Al riguardo, il Comune di Marano Vicentino, nella allegata relazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, dichiara che: *"Gli obiettivi di cui sopra possono essere realizzati efficacemente e convenientemente mediante l'acquisizione di quote di partecipazione della società Pasubio Tecnologia s.r.l. e il contestuale affidamento in house dei servizi in trattazione (...)"*. La società, come già evidenziato, è in house ed è soggetta al controllo analogo congiunto con gli altri enti soci attraverso il relativo

Comitato, con diritto di voto, per ciascun socio, pari a uno (voto capitario), indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.

La simmetrica verifica dell'oggetto sociale e delle attività svolte dalla Pasubio Tecnologia Srl è riportata nella citata relazione tecnica, allegata all'atto consiliare, contenente le motivazioni analitiche dell'operazione, nella quale si fa menzione, nello specifico, dell'art. 4, comma 1, dello statuto societario, che enuclea gli scopi societari con riferimento, in particolare, alla *"realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci"*.

Con riferimento alle finalità perseguite, il Comune di Marano Vicentino evidenzia, nella predetta relazione allegata, la sussistenza di un rapporto di strumentalità tra le finalità pubbliche degli enti controllanti e l'attività svolta da Pasubio Tecnologia Srl, rientrante nelle previsioni dell'art. 4, comma 2, lett. d) del Tusp, ovvero: *"autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*.

2.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp)

In merito al parametro della *"sostenibilità finanziaria"*, le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredate da note esplicative e indicatori di bilancio), che deve soddisfare i requisiti dell'affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con

riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, deve essere verificata sia la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'amministrazione precedente sia l'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

La verifica della sostenibilità finanziaria deve aver ad oggetto il piano finanziario, nella sua completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Nella fattispecie in esame, la già citata *“Relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria della società in-house Pasubio tecnologia srl”* (acquisita in atti da altro ente aderente al medesimo aumento di capitale in discussione) come pure la relazione allegata alla deliberazione consiliare, rilasciata ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. 175/2016, espongono informazioni relative alla società, al contesto del mercato locale e alla pubblica amministrazione in cui opera, nonché dati sul conto economico previsionale e sullo stato patrimoniale, con relativi indicatori economici e finanziari. Nelle conclusioni della relazione allegata, si conferma che *“l'acquisizione di quote societarie di Pasubio Tecnologia s.r.l. da parte del Comune di Marano Vicentino e il contestuale affidamento in house dei servizi precedentemente indicati, o una parte degli stessi, risponde ai requisiti di sostenibilità finanziaria richiesti dalla normativa, nonché consente di conseguire significativi vantaggi tecnici ed economici e di perseguire un ottimale impiego delle risorse pubbliche fin qui investite.”*.

I dati economici della società, relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, evidenziano risultati in utile, con *“incrementi stimati [dei ricavi] che fanno riferimento all'ampliamento della base societaria e a previsti ricavi per progettualità derivante dagli avvisi PNRR”*. Nello stato patrimoniale, per gli stessi esercizi, emerge l'incremento del capitale sociale riferito *“all'aumento del capitale sociale destinato ai non soci deliberato nell'Assemblea straordinaria del 19.10.2022”*.

Per quel che riguarda il requisito soggettivo, in sede istruttoria è stata verificata la situazione del Comune di Marano Vicentino, che ha conseguito nell'esercizio 2024 valori positivi del risultato di cassa (euro 2.201.701,38) e di amministrazione (euro 817.068,98), nonché un avanzo pari a euro 536.146,34 (come risulta dal rendiconto trasmesso alla BDAP).

L'operazione trova *“copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027 alla Missione 1, Programma 8, Titolo 3, Macroaggregato 301, piano dei conti finanziario 01.08-3.01.03.002”*, secondo quanto rinvenibile nel dispositivo della delibera di Consiglio del Comune di Marano Vicentino.

Rimane all'evidenza in capo al Comune medesimo, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

2.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp)

L'art. 5, commi 1 e 3, Tusp impone che la motivazione dia conto della funzionalità della soluzione adottata rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata), con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Con riferimento alla soluzione della gestione diretta, nella relazione tecnica l'Ente sottolinea l'esiguità del personale disponibile e l'assenza di specifiche competenze, evidenziando che: *"Il comune di Marano Vicentino da alcuni anni non riesce a gestire, tramite personale interno qualificato, i servizi informatici. Questa situazione si è aggravata quando, a seguito di alcuni concorsi pubblici, non si è riusciti a trovare personale con qualifica di informatico (...)".* L'Amministrazione, al riguardo, ritiene che professionalità e competenze specifiche siano necessarie e *"l'acquisizione di una quota di partecipazione nella società in house Pasubio Tecnologia S.r.l. costituisce un elemento qualificante per il conseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia del Sistema Informativo Comunale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo in materia ICT dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2025-2027"*.

Nella relazione tecnica si fa altresì riferimento, in particolare, alla migrazione al *cloud* della propria infrastruttura IT, dovendo tenere in considerazione gli obblighi di legge relativi alla migrazione dei servizi delle infrastrutture di gruppo B *"verso soluzioni cloud qualificate da AGID"*. In tal senso, come rinvenibile dalla relazione tecnica: *"Nel corso del 2020 la società ha ottenuto anche la qualifica di Cloud Service Provider (CSP) della PA ed è stata inserita nel Cloud Marketplace ACN/AgID, la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture che rispondono a requisiti di efficienza ed affidabilità qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018"*, attività che deve essere attuata entro il 30 giugno 2026.

Il ricorso a tali servizi della società Pasubio Tecnologia Srl è anche motivata dalla circostanza che l'Ente *"ha già affidato a Pasubio Tecnologia s.r.l. alcuni servizi di supporto alla gestione delle infrastrutture telematiche precedentemente gestiti in modo diretto dal Servizio Informativo Comunale"*; inoltre, come rinvenibile da documentazione di altro ente aderente al contestuale aumento di capitale, la società *"ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle telecomunicazioni) è titolare di specifica autorizzazione ministeriale di tipo pubblico per*

l'installazione e fornitura di reti e servizi «ad uso esclusivo dei soci», per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore”, e infine, “è accreditata quale partner tecnologico della Regione Veneto nell'ambito del progetto regionale «Agire per la Cittadinanza Digitale»”.

Nella relazione tecnica si evidenzia, inoltre, che, in termini di economicità e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, *“tramite Pasubio Tecnologia s.r.l., il Comune di Marano Vicentino si troverà nella possibilità di accedere alle risorse progettuali che Pasubio Tecnologia s.r.l. saprà proporre come già successo ai comuni soci (si veda a solo titolo di esempio il bando “Agire per la cittadinanza digitale”, POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – Agenda digitale, bando approvato con DGR 557/2020)”.*

È necessario rilevare, al riguardo, che sono state prodotte valutazioni sulla convenienza economica, basate su dati, stime o quantificazioni; sulla base dei dati rinvenibili nella relazione, infatti, è possibile riscontrare, anche in termini analitici, la convenienza economica relativa al costo mensile per il supporto specialistico per la configurazione di apparati attivi di rete o analisi di situazioni di criticità, il costo mensile per la gestione degli impianti e centrali telefoniche.

Inoltre, data l'esiguità dell'investimento, è possibile valorizzare l'intenzione dell'Ente di effettuare analisi di convenienza per ciascun servizio che verrà affidato, sicché, considerando il quadro di riferimento degli interventi da attuare, può ritenersi assolto l'obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

2.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

L'art. 5, comma 2, Tusp prevede che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.*

Con riferimento all'acquisto della partecipazione in esame, la deliberazione consiliare non risulta espressamente motivata.

Al riguardo, con nota prot. Cdc n. 8957 del 6 novembre 2025, l'Ente precisa che anche in questo caso *“si tratta di un refuso in quanto la compatibilità è stata verificata, ma non inserita nella delibera”.*

Nella relazione tecnica allegata all'atto consiliare è ulteriormente riscontrabile che, secondo lo statuto sociale, *“La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, «di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.», con conseguente rapporto di strumentalità tra le finalità pubbliche degli enti controllanti e l'attività svolta da Pasubio Tecnologia s.r.l., rientrando nelle previsioni dell'art.4, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 19 agosto*

2016, n. 175 ovvero: «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento»”.

Ciò consente di inquadrare sia l'attività aziendale sia l'operazione di acquisizione in argomento nell'ambito strettamente regionale, con caratteristiche di strumentalità e autoproduzione a favore delle Amministrazioni pubbliche, uniche socie, data la natura *in house* della società.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità della deliberazione consiliare del Comune di Marano Vicentino del 27 ottobre 2025, n. 60 ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia Srl.

DISPONE

la trasmissione, a cura della Segreteria, della presente deliberazione al Comune di Marano Vicentino, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Marano Vicentino di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale la presente deliberazione entro cinque giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 novembre 2025.

Il Relatore

Vittorio ZAPPALORTO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 novembre 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente